

Contratti pubblici (2)

Il soggetto escluso dalla gara non è legittimato ad agire contro il provvedimento di ammissione degli altri partecipanti

**TAR Trentino Alto Adige - Sezione Autonoma di Bolzano,
18 aprile 2018, n.139**

[Approfondisci...](#)

L'articolo 95, comma 10, del decreto legislativo n.50 del 2016, prevede in modo cogente l'obbligo di provvedere all'indicazione dei costi di manodopera, da considerarsi quale elemento essenziale dell'offerta economica e ciò anche con riferimento alle conseguenze espulsive nell'ipotesi di omissione. Il legislatore individua quindi un elemento essenziale dell'offerta che, nel caso di difetto, non può essere emendato con il soccorso istruttorio, andando nell'ipotesi ad incidere inammissibilmente sulla par condicio dei concorrenti (Cons. Stato, 12 marzo 2018 n.1555).

Pertanto, in presenza di una causa di esclusione dell'offerta perché priva dell'indicazione del costo della manodopera, ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del codice dei contratti, ne consegue il difetto di legittimazione ad agire avverso l'aggiudicazione in favore della controinteressata.

Il soggetto escluso, come afferma il Consiglio di Stato, Sez. III, 7 marzo 2018 n.1461, non è legittimato ad agire per l'esclusione degli altri partecipanti alla procedura competitiva (Adunanza plenaria 25 febbraio 2014 n.9), pertanto la definitiva esclusione o l'accertamento retroattivo della illegittimità della partecipazione alla gara impedisce di assegnare al concorrente la titolarità di una situazione sostanziale che lo abiliti ad impugnare gli esiti della procedura selettiva. (Cons. Stato Sez.II, 24 febbraio 2015 n.924, Adunanza plenaria, 7 aprile 2011 n.4).